

STATUTO DEL CIRCOLO ARCI PORTA AL BORGO

DEFINIZIONI E FINALITA'

Articolo 1

E' costituito come dispone il Codice Civile agli art. 36 e seguenti una Associazione non riconosciuta e senza fini di lucro che assume la denominazione di Circolo ARCI Porta al Borgo, con sede in Pistoia, via Dalmazia 33, C.F. 80008470470.

Articolo 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico e volontario. Non persegue finalità di lucro. Non distribuisce utili o avanzi di gestione né in forma diretta né indiretta nonché non distribuisce fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Articolo 3

Sono scopi e finalità dell'Associazione contribuire:

- alla promozione sociale ed allo sviluppo culturale e civile dei propri Soci e alla sempre più ampia diffusione della solidarietà nei rapporti umani e tra i popoli, alla pratica della difesa delle libertà civili, individuali e collettive.
- Alla socializzazione, ricreazione e promozione della pratica sportiva.
- Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative, e tutte quelle in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, d'emarginazione, di solitudine forzata sono potenziali settori d'intervento del Circolo.

Articolo 4

Per realizzarli può operare:

- organizzando mostre, convegni, dibattiti, promovendo e gestendo concorsi;
- promovendo e gestendo attività culturali;
- promovendo e gestendo cicli di film, di videoproiezioni, concerti od altre iniziative a carattere musicale;
- avanzando proposte agli enti pubblici stipulando convenzioni o richiedendo contributi partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale; partecipando a concorsi per gestione di iniziative culturali o di strutture a carattere culturale;
- ricercando sponsorizzazioni e pubblicità utilizzando le normative fiscali vigenti che regolano la materia;
- promovendo iniziative di turismo culturale in Italia e all'estero, promovendo iniziative atte alla salvaguardia dell'ambiente e del nostro habitat;
- dotando la propria sede sociale di servizio di somministrazione ai Soci di alimenti e bevande;
- acquistando beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento delle proprie attività. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applica l'articolo 2659 del Codice Civile;
- avanzando proposte ad enti pubblici e privati per l'organizzazione di attività sportive e promovendole in prima persona;
- gestendo in prima persona e/o aderendo a consorzi enti e associazioni che abbiano per soggetto la promozione della pratica sportiva attraverso la gestione di impianti sportivi.

I SOCI

Articolo 5

Il numero dei Soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea.

Agli aspiranti Soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto, il godimento di tutti i diritti civili e il rispetto della civile convivenza. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 10.

Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Articolo 6

Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 7

Compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, di esaminare ed esprimersi, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera Sociale ARCI Nuova Associazione, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 8

I Soci hanno diritto a:

- frequentare i locali del Circolo e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dal Circolo;
- a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti il Circolo;
- a discutere ed approvare i rendiconti;
- ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i Soci che abbiano rinnovato la tessera almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Articolo 9

Il Socio è tenuto al pagamento della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, ad osservare le delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività del Circolo e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico e vincolante a sostegno economico del sodalizio e non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in alcun modo rimborsabile o trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.

Articolo 10

La qualifica di Socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- espulsione o radiazione.

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio, mediante (a seconda dell'infrazione commessa) il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione del Circolo, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento del Circolo, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altri di proprietà del Circolo;
- l'arrecare in qualunque modo danni materiali o morali al Circolo, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Articolo 12

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in maniera definitiva l'Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Articolo 13

Il patrimonio sociale del Circolo è indivisibile, ed è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del Circolo;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

Articolo 14

L'esercizio sociale si intende dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea dei Soci entro il trenta giugno dell'anno successivo.

Ulteriore delega può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

Articolo 15

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività del Circolo.

Articolo 16

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'articolo 3 e per i nuovi impianti e attrezzature.

L'ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 17

Partecipano all'assemblea generale tutti i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima e da inviare ad ogni socio.

Articolo 18

L'assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli articoli 20 e 32, ed ogni volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea dovrà entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 19

L'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all'articolo 32.

Sono ammesse le deleghe nelle assemblee sociali. Ogni Socio potrà essere delegato per un massimo di due altri soci.*

Articolo 20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti.

Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione del Circolo valgono le norme di cui all'articolo 32.

Articolo 21

L'Assemblea è presieduta da un presidente e da un segretario, eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei Soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente a disposizione dei Soci per la consultazione.

Articolo 22

L'Assemblea generale dei Soci, nei termini in cui all'ultimo comma dell'articolo 8:

- approva le linee generali del programma di attività;
- approva il rendiconto annuale;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile sarà eletto il Socio con la maggior anzianità di iscrizione al Circolo;
- nel caso di cui sopra discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini.
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

GLI ORGANISMI DIRIGENTI

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei Soci e dura in carica due anni.

E' composto da un minimo di cinque membri e da un massimo di quindici membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci in grado, per competenza specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente, il quale ha la rappresentanza legale del Circolo nei confronti di tutti i terzi ed è il responsabile di ogni attività dello stesso. Convoca e presiede il Consiglio.
- Il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- Il Segretario, che cura ogni aspetto amministrativo del Circolo; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma col Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire tra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività del Circolo.

Articolo 26

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione dell'economia dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà del Circolo o ad esso affidati;
- decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva inerente il medesimo.

Articolo 27

Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

Dalle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 28

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive decade.

Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Articolo 29

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria del Circolo, nonché di verificare le delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. Si riunisce ordinariamente tre volte l'anno (ogni quattro mesi) e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

Articolo 30

I Sindaci Revisori hanno diritto ad assistere alle sedute del Consiglio Direttivo.

Articolo 31

Le cariche di Consigliere e Sindaco Revisore sono incompatibili fra di loro.

SCIoglimento DEL CIRCOLO

Articolo 32

La decisione motivata di scioglimento del Circolo deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto di voto, in una Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento dovrà essere comunque deliberato.

L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque di utilità generale.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea, ai sensi del Codice Civile e delle leggi vigenti.

*** non più in vigore a seguito della modifiche legislative intervenute.**